

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2024, n. 3-8326

**Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016, D.G.R. n. 14-5285/2017 e D.G.R. n. 92-5523/2017- Piano Pastorale Aziendale con valenza di Piano di Gestione dei Terreni dell'Associazione Fondiaria Paradiso in Comune di Mompantero (TO) 2024 - 2027. Approvazione.**



Seduta N° 443

Adunanza 25 MARZO 2024

Il giorno 25 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 09:35 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

#### **DGR 3-8326/2024/XI**

#### **OGGETTO:**

Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016, D.G.R. n. 14-5285/2017 e D.G.R. n. 92-5523/2017- Piano Pastorale Aziendale con valenza di Piano di Gestione dei Terreni dell'Associazione Fondiaria Paradiso in Comune di Mompantero (TO) 2024 - 2027. Approvazione.

A relazione di: Carosso

Premesso che:

- 1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) che all'articolo 6 "Programmazione e pianificazione forestale" prevede, fra gli obiettivi degli strumenti di pianificazione di livello intermedio, il mantenimento e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e indica che le regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;
- 2) la l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009, così come modificata da ultimo dalla l.r. n. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio prevede, all'articolo 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale,

precedentemente denominato Piano Forestale Regionale, all'articolo 11 la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

3) l'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (Regolamento Forestale) indica:  
A - al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;  
B - al Titolo V, le norme per la gestione del pascolo. In particolare, all'articolo 45, comma 2 indica le deroghe che la struttura regionale competente in materia forestale può concedere mediante l'approvazione di piani pastorali aziendali;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 di approvazione delle indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009 e presentati per la loro approvazione dalla data del 1° settembre 2016. Nelle indicazioni tecnico-metodologiche è specificato che in presenza di “ampi pascoli montani ... il relativo piano di gestione può essere inserito come capitolo indipendente nel PFA; tuttavia in tali casi si ritiene preferibile la redazione di un documento specifico, anch'esso mutuante le informazioni di base dallo studio per i PFT.”;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 di approvazione del Piano Forestale Regionale 2017-2027 ai sensi dell'art 9 della l.r. 4/2009;

7) la D.G.R. n. 14-5285 del 3 luglio 2017, di approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastorali Foraggeri (PPF) di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 42-4224 del 27 marzo 2017;

8) la D.G.R. n. 92-5523 del 3 agosto 2017, di approvazione delle Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei Terreni delle Associazioni Fondiarie (PGTA) di cui all'articolo 9, comma 3 della l.r. n. 21 del 02 novembre 2016;

9) la l.r. 22 gennaio 2019 n. 1, il cui articolo 14, comma 2, prevede che la Giunta regionale adotti atti di indirizzo generale per la conservazione ed il miglioramento degli agro-ecosistemi e del paesaggio a pascolo montano e la sua gestione sostenibile;

Dato atto che, non essendo stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF previste dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del presente Piano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 e le relative indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA approvate con la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016.

Richiamato il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che, all'articolo 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica “i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di

livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni”.

Tenuto conto che:

1) la l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- all'articolo 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- all'articolo 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- all'articolo 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette, province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta;

- all'articolo 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997;

2) le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023, allegato E. L'articolo 12, comma 1, lettera e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree "identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco";

3) con D.G.R. n. 7-4703 del 27 febbraio 2017 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per la ZSC IT1110030 "Oasi xerothermiche della Valle di Susa - Orridi di Chianocco e Foresto" e la ZSC IT1110039 "Rocciamelone";

4) con D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010 è stata delegata all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, già individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette, la gestione delle ZSC IT1110030 "Oasi xerothermiche della Valle di Susa - Orridi di Chianocco e Foresto" e ZSC IT1110039 "Rocciamelone".

Dato atto, come risulta dall'istruttoria svolta dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) l'Associazione Fondiaria (AsFo) Paradiso opera dal 2018 sul territorio del Comune di Mompantero, conferendo i pascoli a titolo gratuito mediante accordo verbale a tre aziende agricole che nel complesso monticano annualmente circa 160 bovini, gestiti tramite pascolo turnato con posa di recinti mobili elettrificati. L'obiettivo dell'AsFo è strutturare le forme contrattuali di affidamento dei terreni, per cui si è dotata di un proprio Regolamento pascoli dal 3 febbraio 2021, mantenendo l'attuale approccio gestionale e perseguendo l'autofinanziamento nell'ottica di:

- favorire il recupero e il miglioramento della produttività dei pascoli;
- prevenire e limitare i danni da incendio;

- tutelare e valorizzare gli Habitat nonché le specie di flora e fauna protetti, all'interno e al di fuori della rete Natura 2000;
- prevenire il dissesto idro-geologico;

2) l'AsFo Paradiso, con nota prot. ricevimento n. 65581 del 07 giugno 2021, ha trasmesso per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento forestale, la proposta di Piano Pastorale Aziendale (PPA) delle sue proprietà. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

- 01 – Relazione tecnica;
- 02 – Scheda assoggettabilità VInCA;
- 03 – Carta sinottica catastale 1A, in scala 1:3.500;
- 04 – Carta sinottica catastale 1B, in scala 1:3.500;
- 05 – Carta dell'uso del suolo UNAR, in scala 1:5.000;
- 06 – Carta dei tipi e delle facies pastorali, in scala 1:5.000;
- 07 – Carta dei settori di pascolo e delle infrastrutture, in scala 1:5.000;
- 08 – Carta degli interventi sui pascoli, in scala 1:5.000;
- 09 – Carta degli Habitat Natura 2000, in scala 1:5.000;
- 10 – Carta dell'uso del suolo PPA/PGTA e carta forestale, in scala 1:5.000;

3) in data 25 maggio 2023, prot. ricevimento n. 15307, è stato acquisito il parere favorevole del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo circa la conformità del PPA dell'AsFo Paradiso alle Linee guida regionali per la redazione dei PPF di cui alla D.G.R. n. 14-5285 del 3 luglio 2017;

4) in data 31 luglio 2023 è stata consegnata da IPLA S.p.a. al Settore Foreste per le vie brevi la valutazione della coerenza del Piano in oggetto con il Piano Forestale Aziendale del Comune di Mompantero attualmente in fase di approvazione. La valutazione si è conclusa con esito positivo, evidenziando che il PPA, recependo quanto previsto dal PFA in termini di gestione silvo-pastorale delle superfici boscate, si dimostra strumento complementare e sinergico.

5) il PPA presentato dall'AsFo Paradiso riguarda una superficie complessiva di 57,9 ettari e in particolare:

A - comprendono 28,9 ha di formazioni forestali (cfr. allegato 10 alla presente Deliberazione) a carico delle quali non sono previsti interventi selvicolturali. Tali superfici verranno parzialmente interessate dal pascolo di bovini in asciutta (17 ha). Si tratta di boscaglie pioniere di invasione e querceti di roverella, categorie forestali su cui è consentito il pascolamento ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento n. 8 del 20 settembre 2011 a cui si rimanda per le limitazioni da rispettare durante le attività;

B - ricadono per 18,5 ha nella ZSC IT1110030 "Oasi xerotermitiche della Valle di Susa - Orridi di Chianocco e Foresto" e per 16,5 ha nella ZSC IT1110039 "Rocciamelone". L'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 31 maggio 2022, trasmessa con nota prot. ric n. 69269 del 06 giugno 2022, ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

"- l'utilizzo della risorsa foraggera tramite due turni di pascolamento, dove prevale l'habitat Natura 2000 "6210\* – Formazioni erbose secche seminaturali e *facies* coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee, deve essere valutato a seconda della disponibilità della risorsa dipendente dall'andamento stagionale;

- il contenimento degli arbusti deve essere effettuato senza compromettere la disseminazione di eventuali specie a carattere conservazionistico;

- l'eventuale ripresa di coltivazioni dovrà prevedere coltivi tradizionali solo nei terreni che non sono individuati come habitat Natura 2000, altrimenti dovranno essere oggetto di verifica di assoggettabilità di giudizio di incidenza ad opera del soggetto gestore";

6) l'intera superficie oggetto del PPA è stata percorsa nel 2017 da un incendio boschivo e quindi è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 della Legge 353/2000. In particolare, nei territori boscati, come definiti all'articolo 3, comma 1 e 2 della L.r. 4/2009 e rilevati in sede di redazione del PPA in oggetto, percorsi dal fuoco sono vietati il pascolo e la caccia per i 10 anni successivi all'evento calamitoso; in tali superfici rientrano anche quelle classificate secondo i codici UNAR come pascoli cespugliati/arborati con tara tra il 20% e il 50% colonizzate da arbusti e alberi, quando costituenti anch'esse bosco ai sensi della L.r. 4/2009, come già richiamato nella nota del Settore Foreste della Regione Piemonte prot. n. 22619 del 16 maggio 2019.

Si specifica che la L. 353/2000 non pone divieti all'attività di pascolamento sulle superfici a pascolo percorse da incendi; si ritiene di comprendere in questa casistica anche le superfici classificate secondo i codici UNAR come pascoli cespugliati/arborati con tara fino al 20%, non avendo le caratteristiche minime per poter essere considerate bosco ai sensi della L.r. 4/2009, come riportato nella suddetta nota del Settore Foreste;

7) per i suoi contenuti il PPA ottempera dal punto di vista tecnico-metodologico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 (per quanto compatibile, non contenendo, tale Deliberazione, indicazioni specifiche per i Piani Pastoralizi Aziendali), a quanto disposto dalle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoralizi Foraggeri di cui alla D.G.R. n. 14-5285 del 3 luglio 2017 e a quanto contenuto nelle Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei Terreni delle Associazioni Fondiarie di cui alla D.G.R. n. 92-5523 del 3 agosto 2017;

8) il PPA è funzionalmente collegato allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'articolo 10 comma 2 della l.r. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

9) come indicato nella stessa relazione il periodo di validità richiesto per il PPA è di quattro anni, in coerenza con le Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoralizi Foraggeri (PPF) di cui alla D.G.R. n. 14-5285 del 3 luglio 2017, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte, quindi fino al termine della stagione invernale 2027/2028 (15 maggio 2028);

10) il Piano Pastorale Aziendale in questione può essere oggetto di approvazione essendo state rispettate le norme sopra citate.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Pastorale Aziendale presentato dall'AsFo Paradiso, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale unanime

*delibera*

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., dell'articolo 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. nonché della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, della D.G.R. n. 14-5285 del 3 luglio 2017 e della D.G.R. n. 92-5523 del 3 agosto 2017 il Piano Pastorale Aziendale con valenza di Piano di Gestione dei Terreni presentato dall'Associazione Fondiaria Paradiso in Comune di Mompantero (TO), riguardante complessivamente 57,9 ettari di superficie;

2) di stabilire che il Piano Pastorale Aziendale ha validità di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e fino al termine della stagione invernale 2027/2028 (15 maggio 2028);

3) di dare atto che il Piano Pastorale Aziendale è costituito dai seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

01 – Relazione tecnica;

02 – Scheda assoggettabilità VIncA;

03 – Carta sinottica catastale 1A, in scala 1:3.500;

04 – Carta sinottica catastale 1B, in scala 1:3.500;

05 – Carta dell'uso del suolo UNAR, in scala 1:5.000;

06 – Carta dei tipi e delle facies pastorali, in scala 1:5.000;

07 – Carta dei settori di pascolo e delle infrastrutture, in scala 1:5.000;

08 – Carta degli interventi sui pascoli, in scala 1:5.000;

09 – Carta degli Habitat Natura 2000, in scala 1:5.000;

10 – Carta dell'uso del suolo PPA/PGTA e carta forestale, in scala 1:5.000;

4) è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 così come modificato con i Regolamenti n. 2/R del 2013 e n. 4/R del 2015 (Regolamento Forestale). Nelle aree percorse dall'incendio del 2017 si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della L. 353/2000. In particolare, nei territori boscati, come definiti all'articolo 3, comma 1 e 2 della L.r. 4/2009 e rilevati in sede di redazione del PPA in oggetto, percorsi dal fuoco sono vietati il pascolo e la caccia per i 10 anni successivi all'evento calamitoso; in tali superfici rientrano anche quelle classificate secondo i codici UNAR come pascoli cespugliati/arborati con tara tra il 20% e il 50% colonizzate da arbusti e alberi, quando costituenti anch'esse bosco ai sensi della L.r. 4/2009.

Per quanto riguarda le superfici a pascolo, la L. 353/2000 non pone particolari divieti, per cui è possibile effettuare il pascolamento delle suddette aree; si ritiene di comprendere in questa casistica anche le superfici classificate secondo i codici UNAR come pascoli cespugliati/arborati con tara fino al 20%, non avendo le caratteristiche minime per poter essere considerate bosco ai sensi della L.r. 4/2009;

5) nelle aree rientranti nelle ZSC IT1110030 "Oasi xerothermiche della Valle di Susa - Orridi di Chianocco e Foresto" e ZSC IT1110039 "Rocciamelone" è fatto obbligo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'utilizzo della risorsa foraggera tramite due turni di pascolamento, dove prevale l'habitat Natura 2000 "6210\* – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee, deve essere valutato a seconda della disponibilità della risorsa dipendente dall'andamento stagionale;

- il contenimento degli arbusti deve essere effettuato senza compromettere la disseminazione di eventuali specie a carattere conservazionistico;

- l'eventuale ripresa di coltivazioni dovrà prevedere coltivi tradizionali solo nei terreni che non sono

individuati come habitat Natura 2000, altrimenti dovranno essere oggetto di verifica di assoggettabilità di giudizio di incidenza ad opera del soggetto gestore;

6) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa considerato.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani di Gestione Forestale", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

[https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/;](https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/)

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali;>

[https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale.](https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale)

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.